

Daniele Graber
consulente giuridico otia
serviziogiuridico@otia.ch

Il Direttore dei lavori esiste?

La domanda posta si riferisce alla carenza di direttori dei lavori non solo in Ticino, ma in tutta la Svizzera, all'incomprensibile decisione presa dal Parlamento ticinese nel mese di dicembre 2014, alla necessità di creare uno specifico registro nazionale dei direttori dei lavori e alla creazione della piattaforma svizzera dei direttori dei lavori.

Andando con ordine: Dopo un'analisi del contesto ticinese e aver constatato un forte fabbisogno di direttori dei lavori, OTIA, congiuntamente alla sezione Ticino della SSIC, all'Amministrazione cantonale e alla SUPSI, hanno ideato e organizzato nel 2011 uno specifico corso post-diploma (CAS Direttore dei lavori). A oggi siamo alla terza edizione. L'iniziativa è stata ed è un successo, a tal punto da indurre una buona parte dei diplomati a creare nel 2013 l'Associazione Direttori Lavori della Svizzera italiana ADL, diventata il 27 marzo 2015 membro del Consiglio di fondazione del Registro svizzero dei professionisti nei rami dell'ingegneria, dell'architettura e dell'ambiente (REG).

L'adesione al REG è una prima tappa. L'obiettivo finale è la creazione di uno specifico registro nazionale dei direttori dei lavori. La sua creazione permetterà di aumentare la trasparenza a favore dei committenti pubblici e privati e far chiarezza sulle competenze necessarie per svolgere la funzione di direttore dei lavori nel settore dell'edilizia e del genio civile per i campi professionali architettura, ingegneria civile e ingegneria impiantistica. Il futuro registro dei direttori dei lavori permetterà pure di riconoscere ulteriormente il lavoro svolto dai (veri) direttori dei lavori, anche dai dipendenti di studi d'architettura e d'ingegneria o presso le amministrazioni pubbliche cantonali e comunali. In effetti, l'attività di direttore dei lavori è oggi giorno definita in modo sintetico unicamente nei regolamenti STI 102 a 108, senza però nessun riconoscimento legale esplicito a livello della Confederazione e dei cantoni. Un'eccezione l'art. 34 cpv. 2 lett. a del Regolamento cantonale sulle commesse pubbliche RLCPubb/CIAP. Esso prescrive che nel campo della progettazione e direzione lavori possono ricevere dei mandati dall'ente pubblico unicamente singoli professionisti o uffici che operano con titolari o membri dirigenti effettivi che soddisfano i requisiti previsti dalla Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto LEPIA.

La creazione del Registro REG DL permetterà inoltre di diminuire l'impatto negativo dell'infelice decisione presa nel mese di dicembre 2014 del Parlamento cantonale. In sintesi, esso ha imposto al Consiglio di Stato di definire delle regole per imperativamente e in

modo sistematico dividere, «dal punto di vista personale e dal punto di vista giuridico», la direzione dei lavori dalla progettazione. Le associazioni professionali degli architetti e degli ingegneri ritengono controproducente istaurare un obbligo imperativo e sistematico, che imponga sempre la separazione della direzione dei lavori dalla progettazione. Ad esempio, per il vincitore di un concorso di progetto non sarà più possibile occuparsi della direzione dei lavori dell'opera da lui progettata. Se in certi casi potrebbe essere sensato, in molti altri la scelta politica risulterà controproducente. A pagarne le conseguenze negative sarà la collettività nel suo insieme e non chi ha imposto la separazione.

La scelta del Parlamento potrà eventualmente essere l'occasione concreta per migliorare l'attuale situazione, autorizzando l'esercizio della funzione di DL solo a professionisti in grado di fornire le necessarie garanzie tecniche e di deontologia professionale. Ora il Consiglio di Stato dovrà formulare le modalità di attuazione della decisione parlamentare. Le associazioni professionali di categoria si batteranno per un loro coinvolgimento. Ad esempio, si potrebbe estendere pure ai committenti privati quanto già in vigore per i committenti pubblici (art. 34 cpv. 2 lett. a RLCPubb/CIAP).

Lo sta(tu)to precario del direttore dei lavori è stato constatato pure nel resto della Svizzera. Le maggiori associazioni professionali elvetiche del settore della costruzione hanno istituito, in collaborazione con le scuole universitarie, una specifica piattaforma di dialogo denominata Plattform Bauleitung. Essa ha lo scopo di definire il profilo professionale del direttore dei lavori e di unificare la formazione di base e la formazione continua in Svizzera. La Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT) e la sezione Ticino della SSIC partecipano attivamente ai lavori. Il profilo professionale definito in seno alla Piattaforma svizzera dei direttori dei lavori potrà servire al REG per definire i relativi Registri DL.

Valutando le diverse iniziative in corso possiamo tutto sommato essere fiduciosi. In particolare, gli sforzi profusi dalle associazioni professionali di categoria permettono di affermare senza nessun punto di domanda che il direttore dei lavori esiste.